



CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani  
IL SETTORE UFFICI TECNICI

♦♦♦♦♦

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 442 del 14 MARZO 2018

OGGETTO: Approvazione della proroga del contratto di servizio per il conferimento e smaltimento dei RSU provenienti dal territorio del Comune di Castelvetrano, c/o l'impianto discarica ubicato in [redacted] della Società Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Impegno di spesa.

CIG: 735570796F

N. GR.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
	SISTORE PROGRAMMAZIONI		
2.	FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE		
3.	ALBO PREFERITO		
4.	DITTA : CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.		

Il Responsabile del Procedimento

Ufficio 430

[Signature]

Assunto Impegno n°193 del 9.03.2018

Sull'Intervento n° 09.03.1.103

Cap. P. I. G. n° 8410/10

Fondo risultante

Imp. Precedente

Imp. Attuale € 600.000,00

Dispon. Residua €

Il Responsabile  
[Signature]

## AL DIRIGENTE IL SETTORE – UFFICI TECNICI

### PREMESSO CHE:

- Con Ordinanza n. 20/Rif. del 14/07/2015, il Presidente della Regione Siciliana, considerata l'urgente e imprescindibile necessità di garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, ha dato mandato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di modulare gli abbancamenti presso la discarica sita nel Comune di Trapani.
- Con D.D.G. n.1943 del 10.11.2015 il Comune di Castelvetrano, iscritto all'ATO TP2, è stato autorizzato a conferire i rifiuti presso gli impianti della Società Trapani Servizi S.p.A., con sede in [REDACTED], la quale fu richiesto ai Comuni aderenti all'ATO Tp2 di sottoscrivere un contratto per il servizio di trattamento del RRSSDU ed è un verbale di consegna approvato dalla G.M. con deliberazione n. 498 del 11.11.2015;
- Con successivi Decreti Dirigenziali (D.D.G. n. 1974 del 02.12.2016) ed in ultimo con ordinanza del Presidente della Regione n. 4/Rif e n. 5/Rif del 01.06.2017, questo Comune è stato autorizzato a conferire, fino al 30-11-2017, tutti i rifiuti urbani non pericolosi presso l'impianto discarica di Trapani, gestito dalla Trapani Servizi S.p.A.;
- Con D.D.S. n. 12/90 del 29.09.2017 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato questo Ente a conferire i rifiuti indifferenziati per la quantità di 37 tonn./giorno;
- Con D.D.S. n. 1871 del 14-12-2017 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato questo Ente a conferire i rifiuti indifferenziati per la quantità di 45 Tonni./giorno;
- Con D.D.S. n. 18 del 15.01.2018 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato questo Comune al conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti da questo Comune, presso la discarica sita in [REDACTED] – gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.;
- Con Ordinanza 2/Rif del 28.02.2018, per il periodo che va dal 01.03.2018 al 31.05.2018, si reitera parzialmente l'Orl. 14/Rif del 01.12.2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie di ordine pubblico e sociale;
- Con Ordinanza n. 3/Rif del 08.03.2018 del Presidente della Regione Sicilia, per un periodo che va dal 08.03.2018 al 31.05.2018 si reiterano le Ordinanze 17/Rif del 02.08.2016 e n. 20/Rif del 31.08.2016.
- In conseguenza, con nota prot. n. 178 del 01-03-2018 pervenuta a mezzo PRC ed acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 11253 del 02-03-2018, la Catanzaro Costruzioni S.r.l. ha trasmesso il rinnovo alla disponibilità al conferimento presso l'impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi sito in [REDACTED].

Ritenuto, per quanto sopra, ed al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria, doversi procedere ad approvare la pratica del contratto di servizio in essere con la Catanzaro Costruzioni S.r.l., per il conferimento diretto dei rifiuti in discarica inoltrata con la citata nota prot. 178 del 01.03.2018;

Visto lo schema di contratto di servizio che al punto 8.1 prevede che "per il servizio di smaltimento il prezzo per il conferimento dei rifiuti, dovuto al Gestore IPPC è pari ad € 123,50/ton., salvo conguaglio, di € 6,21/ton per il tributo speciale, € 3,34 per oneri di mitigazione oltre I.V.A. al 10%;

Preso Atto che la sopradescritta pratica del contratto di servizio avrà validità fino al prossimo 31.05.2018;

Vista la determina della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n. 21 del 29.12.2017, di incarico delle Funzioni Dirigenziali ad interim, del II Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Campo;

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 9/2010;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. **Approvare** la proroga del contratto di servizio in essere con la Catanzaro Costruzioni S.r.l., per il conferimento diretto dei rifiuti in discarica, fino al 31.05.2018 proposto ed inoltrato con nulla protoccollo n. 178 del 01-03-2018;
2. **Impegnare** la somma necessaria a garantire il servizio previsto nel contratto con la Catanzaro Costruzioni, dal 10.03.2018 al 31.05.2018 per un totale di gg. 83, pari pro-annuitativamente a € 600.000,00, alla missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2018;
3. **Dare Atto** che trattasi di spese di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, l'obbligazione è esigibile entro il corrente esercizio finanziario;
4. **Esprimere** parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed alta correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente  
Dott. Andrea Antonino Di Campo

## SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.t.h.i. e ne atesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, il 6.3.2018

  
**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
(Dott. Andrea Antonino Di Comio)

## PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il Responsabile

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

# REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Ordinanza n. 02/Rif del 23 febbraio 2018*

## *Il Presidente della Regione*

*Riunite tempestivamente a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del riempire un ordinario della gestione dei civili integrato dei rifiuti. Nell'attuale paragrafo, ai art. 191 comma 4 del D. lgs. 152/2004 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017 Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata.*

### *I presupposti che:*

- In data 28 febbraio 2018 scadrà il termine di validità delle Ordinanze n. 14/Rif del 1 dicembre 2017 e n. 15/Rif del 1 dicembre 2017 e che alla data della suddetta scadenza non risulti possibile il rientro in ordinario del civile integrato dei rifiuti per i motivi sotto indicati;
- che sul territorio della Regione Siciliana continui ad essere accertata la situazione di deficit nell'impiantistica regionale, ma l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale, che si manifesta in una grave carenza di capacità di abbondicamento in discarica indotta sostanzialmente dal basso livello di raccolta differenziata nei comuni della Regione;
- il Presidente della Regione Siciliana nel corso della seduta di Giunta del 29 dicembre 2017 ha sollecitato sulla grave situazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, rappresentando, in particolare, come la raccolta differenziata nell'isola abbia ancora percentuali molto bassi, specialmente nei grandi centri urbani e che le discariche regionali hanno capacità complessive che non possono garantire a lungo termine lo smaltimento dei rifiuti;
- nella moderna riunione di Giunta è stata approvata la relazione svolta dal Presidente della Regione Siciliana circa in relazione all'avvio dell'iter procedimentale, in al fine di investire il Governo Nazionale per una dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti;
- Il Consiglio dei Ministri n. 69, tenutosi in data 8 febbraio 2018, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di crisi in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;
- al oggi non siano state emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile conseguenziali alla deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 69 del 8 febbraio 2018;
- In Regione Sicilia in questi mesi ha garantito il corretto pre-trattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento in discarica nel rispetto delle normative europee;

*Ordinanza n. 2/Rif/2018*

*Riconosciuto e approvato a questi fini di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nella nuova legge della raccolta differenziata del 14/12/2017 e 15/12/2017 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017 Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata.*

- la Regione ha avviato i lavori di realizzazione della piattaforma integrata (IMB) e discutere, di Enna-Cdru Cozzo Vulture e di Cefalù-Cdru Timpazzo, la cui ultimazione è prevista, rispettivamente, entro il mese di aprile 2019 e di ottobre 2018 e a breve potrà avviare agli esiti di un contestioso giudiziario, anche i lavori già compiuti di Messina, Cdru Pace;
- le volumetriche di molte discariche, alcune di rilievo strategico, (Palermo-Bellolampo e Trapani) sono in esaurimento ed è, pertanto, necessario avviare tutte le azioni necessarie per prevenire l'insorgere di nuove emergenze sul territorio regionale;
- dai dati mensili in possesso della Regione risulta un progressivo incremento della raccolta differenziata pari al 15,40% come riportato nel rapporto ISPRA 2016, attualmente molto al di sotto dei valori iniziali nazionali;
- i grandi comuni della Sicilia appaltano la fonte rifiuto e con valori molto bassi di raccolta differenziata, mediamente al 10%; tali bassi valori derivano dalle modalità di raccolta attuata (come al tipo standard a cassonetto differenziato e/o non), mentre solo il 50% dei comuni procede con un binario di raccolta più idoneo, doppio domiciliare;
- all'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 erano costituite, ai sensi del D.Lgs. n. 162/2006, n. 27 società d'ambito delle quali erano in metà gestivano direttamente il servizio con personale e mezzi propri e diverse parti di queste già impiantati;
- a seguito della L.R. n. 9/2010 i consorzi e le società di ambito sono stati posti in liquidazione, le competenze trasferite alle nuove SRR e le preesistenti gestioni sarcheggiate dovute cessare con l'avvio operativo delle SRR e dei nuovi gestori; tuttavia, a seguito di numerose leggi di proroga, la cessione normativa delle gestioni è stata fissata per il 1 ottobre 2013;
- i comuni avrebbero dovuto costituire le SRR, redigere successivamente il Piano d'Ambito e la delegazione organica, procedere al passaggio dei beni dal fondo di dotazione; dopo le approvazioni di tutti, avrebbero quindi dovuto procedere all'affidamento dei servizi tramite scatti o a scopo in house ovvero tramite affidamenti a operatori economici o a società miste;
- la Regione Siciliana si è rivolta costituiti i possibili strumenti ordinari e straordinari per accelerare la costituzione delle SRR e affinchè la transizione dalla gestione legge ATD a quella delle SRR prevista dalla L.R. n. 9/2010 verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenisse senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio-economico ambientale che certamente avrebbe scatenato dalla interruzione del servizio;
- poiché i Comuni soci delle SRR non si sono attivati in tempo, così come previsto dalla L.R. n. 9/2010, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dai mesi successivi, ha affidato gli Enti locali e poi dominato circa 190 Commissari Straordinari nei comuni soci per l'approvazione degli atti costitutivi e degli statuti delle SRR;
- i suddetti provvedimenti, nonostante i vistosi rallentamenti a causa dei ricorsi proposti al TAR da parte di alcuni comuni, hanno consentito l'adesione alle SRR di tutti i comuni dell'isola e la successiva costituzione delle stesse;
- tuttavia, al 30 settembre 2013, erano costituite dai comuni solo 10 SRR su 18, pochissime avevano redatto e approvato i Piani di Ambito e nessuna aveva completato gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 9/2010;
- molte società d'Ambito alla pienetta data del 30 settembre 2013 gestivano direttamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e l'impiantistica senza che i comuni soci avessero trasferito le competenze alle nuove SRR.
- la legge regionale n. 3/2013 ha fissato al 30 settembre 2013 la cessione delle gestioni in atto a tutti, dei soggetti già deputati, con conseguente diritto dei liquidatori di compiere atti di gestione;

Ordinanza n. 2014/029/RS

Alcune le ragioni per le quali l'anno di gestione del rifiuto nel territorio della Regione Siciliana nella sua totalità viene da molti anni definito come quello integrato dei rifiuti. Nella portata ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 162/2006 delle "Riunificazione delle SRR, del 1 dicembre 2007 e l'art. 1 del decreto 30 settembre 2013,

- al fine di assicurare l'attuazione della legge e, in particolare, di assicurare e non interrompere il servizio svolto direttamente dalle società d'ambito, il Presidente della Regione dal 1 ottobre 2013 ha nominato diversi **commissari straordinari nel territorio delle precedenti ATO e poi delle SRR**;
- ad oggi le SRR non hanno adempiuto **completamente** ai compiti e alle funzioni previsti dalla legge regionale n. 9/2010, né in particolare a quelli di cui all'art. 14 comma 1 a ciò provvidica l'avvio di un sistema di raccolta e di gestione integrata dei rifiuti efficiente;
- in determinati territori, pur avendo operato le SRR, le stesse non riescono a garantire il servizio di raccolta e di **confidenza in discarica** dei rifiuti, né con affidamenti in house né con appalti a terzi, né comunque, con le forme di scopo previste dalla legge e con soggetti regolari, in grado degli impianti;
- Goveni comuni in forma singola ed associata (ATO), nonostante i precisi avvisi inviati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Lotti a comunque, resti officiati ai sensi dell'ordinanza 2/RIF/2017, non riescono a garantire, con le forme ordinarie, il servizio né alcuni dei suddetti enti, al scarsi o per gli effetti della L.R. n.3/2013, hanno attivato la gara all'MUREGA.

#### Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "Finanze monetarie dello Stato" e 108 "Funzioni riservate alle Regioni e agli enti locali" del relativo "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali", in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alla discarica di rifiuti";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 52 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte prima concernente i principi indiscutibili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 (pubblicata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati");
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2010, n. 50 "Adattazione della direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'individuazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto di cui agli emittenti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e fornimenti";
- la legge n. 124/2015 recante "Delega al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica," e successivo DM 24 giugno 2015;
- il Titolo III bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 sextus (autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 nonies (Modifica degli impianti e variazione del gestore);
- il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "In qualsiasi situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si usino altri mezzi provvidenziali, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme

*Giuliano Cicali - Ministro*

Riconosciuto a questo punto di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nella misura in mediazione con la gestione del resto dell'intero territorio. Redatto parzialmente art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle ordinanze 14/RIF del 1 dicembre 2017 e 15/RIF del 1 dicembre 2017. Disponibile per download dalla Direzione Generale.



*di gestione dei rifiuti, anche in derogà alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nella direttiva dell'Unione europea, garantisce un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;*

- il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che “*(...) Il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di insita ricchezza del territorio e di scarsa incisività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di gravissima dell'incisività, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative cui si riferiscono i predetti fini”;*
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che esistenzialmente recita: “*Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adattate in parte dagli ordinamenti tecnico-ambientali locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;*
- il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti (...) di cui al comma 1 possono essere rilasciate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni specie di forma di gestione dei rifiuti. Quando ricorrono circostanze di necessità, il Presidente della Repubblica d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 3 ottobre 2016 con la quale il Governo regionale ha preso atto all'apprezzamento del “*Piano strategico per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione restante senza del rifiuti urbani inaffidabili*”;

Considerato che:

- sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato in ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DPC-2012-0000124 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2013 di approvazione VIA-VAS dell'Autodità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dei Beni Culturali;
- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescritte nuove imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dei Beni culturali ed ambientali, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 13 gennaio 2016 e anche ai fini dell'adattamento alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2015;
- la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio-economico locale, non possa che favorire la completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e della organizzazione del servizio integrato dei rifiuti sulla base di ambiti ottimali strettamente di livello ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, e sulla base di una programmazione disciplinata da parte delle relative Autorità, superando la frammentazione del servizio in conformità alla normativa sociale;

Visto:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 59/RIF del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/RIF del 1° dicembre 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ottobre 2016

Riunione plenaria, ai presenti firmi di testimone dei rappresentanti della Regione in base alle norme di cui alla legge di riforma del 10 aprile 2016 (Decreto legge n. 104, convertito con legge 13 luglio 2016 della Camera, L.R. del 1 dicembre 2017 e L.R. del 17 dicembre 2017).

- Fondazione del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 1<sup>o</sup> giugno 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che è stato istituito un tavolo tecnico con Decreto n. 1 del 23 dicembre 2016 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utile per l'esame delle procedure di bloccaggio dei rifiuti che ha consentito di procedere al monitoraggio dei processi di bloccaggio con l'avvio di coordinamento dell'ARPA Sicilia;

**Visti:**

- Fondazione del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 1<sup>o</sup> dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Fondazione del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif del 1<sup>o</sup> dicembre 2017;
- Fondazione del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 1<sup>o</sup> dicembre 2017;
- La nota prot. n. 7585 del 31 febbraio 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto ad ARPA Sicilia e alle A.P.P. Provinciali l'emissione dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter reiterare gli effetti dell'ordinanza n. 14/Rif emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

Considerato che la strutturazione del sistema regionale della gestione dei rifiuti riguarda sia il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti che l'impiantistica regionale;

**Visti:**

- la circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 luglio 2005);
- la nota prot. n. 765 del 17 gennaio 2018 della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che segnala alla Regione Siciliana che per gli impianti mobili di cui al comma 3 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Ordinanza contingibile ex art. 191, non potranno essere rilasciati oltre il 31 maggio 2018;
- la nota prot. n. 7754 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 11 gennaio 2018 (convocato dopo la ricezione della predetta nota della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 765 del 17 gennaio 2018), l'Amministratore della EcoAmbiente Italia s.r.l., gestore degli impianti mobili presso la discarica di Cda Bellolampo di Palermo, di avviare con immedietezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006, e di "dare riscontro formale e quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbancamento dei rifiuti";
- la nota prot. n. 7752 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 21 gennaio 2018 di cui sopra, l'Amministratore Unico della Trasporti e Servizi S.p.A., gestore della discarica di Cda Ruffaccia di Trapani, di avviare con immedietezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006 e di "dare riscontro formale e quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbancamento dei rifiuti";
- la nota prot. n. 7751 del 22 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 21 gennaio 2018 di cui sopra, la R.A.P.-Risorse Ambiente Palermo, gestore della discarica di Cda Bellolampo di Palermo, di avviare con immedietezza le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste per gli impianti mobili dal D.Lgs. 152/2006, e di "dare riscontro formale e quanto concordato, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbancamento dei rifiuti";

Ordinanza n. 2/9/2018

Riporta le proposte e i propositi di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del tutto le informazioni della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Risulta pertanto ex art. 197 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle ordinanze 2010/2017 e 138/2017 del 1 dicembre 2017, disposte per l'intero territorio della Sicilia da appena meno.

*quanto consentito, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di sospensione dell'attività di abbattimento dei rifiuti";*

- la nota prot. n. 6447 del 13 febbraio 2018 con la quale si è sollecitato, a seguito del tavolo tecnico del 31 gennaio 2018 di cui sopra, la Catanzaro Costruzioni s.r.l., gestore della discarica di Cda Materano in Sicilia, ad avviare con immedietta le procedure di autorizzazione nei tempi e nelle modalità previste dal D.Lgs. 152/2006;

#### Viste:

- *D.Lgs. 3-bis del 15 Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;*
- *Par. 3 *quinqies* del D.Lgs. n. 152/2006 ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogeneità tra gli ambienti;*

**Considerando** che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti industriali devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

#### Viste:

- la direttiva 2008/98/CE che stabilisce: "gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da smaltire, a trasformare, al prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano adibiti a discarica" e che, come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9326 del 14/06/2012, inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/4021, "il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a soddisfare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume e la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto e favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1-Direttiva 1999/31/CE) di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana" e ancora "...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o tritazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non include una adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualsiasi forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessa, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana...";
- l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE che impone ad ogni Stato membro di adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti che tenga conto delle migliori tecniche disponibili e che limiti, per quanto possibile, la movimentazione degli stessi al fine di accogliere le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente ad essi connesse, nonché risparmiare risorse, favorendo lo smaltimento dei rifiuti e il loro recupero "in uno degli impianti appropriati più vicini al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";
- l'articolo 17-bis del D.Lgs. 152/2006 che detta i principi di efficienza, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica della gestione dei rifiuti;
- l'articolo 18-bis D.Lgs. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvenga in conformità ai principi di antropogenicità e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

**Considerato** che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo le quali che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente,

Ottobre 2018

rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**Visto:**

- il parere trasmesso da A2PA Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 10310 del 28.02.2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni inseriti i singoli inviati;
- il parere trasmesso dalla ASR di Catania con nota prot. n. 25166/00 del 23 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere trasmesso dalla ASR di Palermo con nota prot. n. 539 del 26 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, col si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere trasmesso dall'ASR di Agrigento con nota prot. n. C/M del 23 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;
- Visto il parere della ASR di Ragusa assunto al prot. n. 8340 del 27 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto lo stato della gestione ciclo dei rifiuti, così come è emerso dalle riunioni, tenutesi presso il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nei mesi di gennaio e febbraio 2018, nonché dalle scadenze relazioni presentate dalle stesse società di regolamentazione;

Viste le persistenti criticità in relazione alla continuità del servizio che ad oggi è garantito dall'intero vasto territorio nazionale nelle seguenti SRR: o, comunque, in alcuni comuni tori delle stesse: SRR Agrigento Provincia, SRR Siracusa Provincia Ovest, SRR Enna Provincia, SRR Palermo Area Metropolitana, SRR Palermo Est, SRR Messina Area Metropolitana, SRR Ragusa Provincia;

**Considerata che:**

- si rende necessario, come in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale; del quadro complessivo, oltre ad emergere taluna criticità nell'avvio operativo di quasi tutte le SRR, si registrano ancora vuoti gestionali che fino ad oggi sono stati evitati dall'intervento dei Commissari straordinari, nominati, da ultimo, al sensi e per gli effetti del Decreto Presidenziale n. 526/2017 e s.m.i., congiungendo l'interruzione di pubblico servizio;
- risulta necessario nella SRR "Calabria Sud" disporre l'immediata costituzione degli organi societari, anche in contemporanea alla Sentenza del TAR Palermo n. 252 del 29 gennaio 2018 comunicata dall'Avvocatura dello Stato di Palermo in data 27 febbraio 2018, ed assunto al punto generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. n. 8380 del 28.02.2018, che comunque sarà sottoposta al vuglio dell'Amministrazione Regionale per ogni valutazione sull'eventuale impiettizzazione delle stesse;
- d'altra, parimenti, necessario disporre l'immediata costituzione degli organi societari nella SRR Ragusa Provincia, nella SRR Trapani Provincia Sud, nella SRR Palermo Area Metropolitana, nella SRR Palermo Periferia Est e nella SRR Palermo Provincia (quest'ultima, però, un termine molto stringente per la predetta ripartizione al fine di far proseguire le attività di cui all'art. 1 comma 2, dell'Ordinanza 15/Rif del 1 dicembre 2017);

Ortigia 20 febbraio 2018

Riporta le proposte a questo proposito di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle norme del ramo in ambienti costi, giurisprudenza e diritti integrati di cui fanno parte, salvo le art. 191 comma 4, art. D. Lgs. 132/2018 delle Ordinanze 1485/07/1 dicembre 2017 e 1500/07 del 7 dicembre 2017.

**Ritenuta comunque necessaria e imprescindibile, al fine di evitare qualsiasi forma di insorgenza ambientale e igienico-sanitaria, la permanenza di alcuni Comuniari Superdivisi, nominati con Decreto Presidenziale n. 526/2017, per il periodo necessario e, comunque, non oltre il termine di durata della presente Ordinanza per i compiti riportati nei seguenti articoli del D.P. n. 526/2017: art. 1, comma 2 (SRR Messina Area Metropolitana), art. 2, comma 2 (SRR Reggio Calabria), art. 4, comma 2 (SRR Palermo Area Metropolitana), art. 14, comma 2 (SRR Agrigento Provincia Est), art. 15, comma 2 (SRR Agrigento Provincia Ovest), art. 17, comma 2 (SRR Palermo Provincia Est) del Decreto Presidenziale n. 526/2017, nonché art. 1 comma 2 (SRR Enna Provincia) del D.P. n. 514/2018;**

**Ritenuta imprescindibile ed improrogabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevezione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, in necessità, non potendo altri mezzi provvedere, di ridurre all'oscurità me, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente in senso e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che consente l'attivazione, in deroga, alle normative vigenti (ai sensi dei quali verranno di seguito specificati), dei provvedimenti straordinari e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;**

**C) tenuto assolutamente necessario ridurre tutti gli strumenti utili al R.d. di ... significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;**

Considerato, altresì, che risulta necessario che i Sindaci presentino un piano programmatico dettagliato sulle misure da attivare immediatamente al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Visti gli obiettivi di R.D. fissati dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 9/2010;

**Cotesta fatto che:**

- l'ordinamento giuridico vigente ed in particolare la legge 24.11.1981 n. 689 e l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, consente di applicare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rendono responsabili di violazioni degli obblighi imposti dai Comuni, salvo che la condotta contestata e un'intesa maggiore responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche di soluzioni di legge;
- l'abbandono o il reposito incustodito di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 c.p., e degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006 è sanctionato secondo le modalità ivi previste;

**Ritenuto opportuno segnalare, vista la grave situazione igienico-sanitaria in caso di emergenza rifiuti, che sono preposti alla verifica del rispetto dei provvedimenti di eccezione ambientale, come nel esempio la presente ordinanza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, poiché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative indicate dall'art. 13 della Legge n.689/2000;**

**Rilevato che le sanzioni previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano scelto sopra specificato, appurano imposte dell'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;**

**Considerato che è essenziale procedere ad una rete di controlli, con modificazioni, degli effetti di cui alla ordinanza nn. 14 e 15/Rif del 1 dicembre 2017 e a maneggiare disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata al fine di evitare che possa determinarsi una interruzione del pubblico servizio e conseguenti criticità igienico-sanitarie;**

Costituita il 28/02/2018

*Questo documento è veicolo privato di informazione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle voci: nel tempo di esistenza della gestione del caffè rifiuti. Riferito quindi al n. 191 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 della C. Giunta 30/07/2017 e allegato 201/a 132874491 1 dicembre 2017.*

Considerato che allo stato non si può provvedere altrimenti,

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale - nuova parziale dell'O.P.R.S. n. 14/Rif/2017)*

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 131, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa - per il periodo dal 1° marzo 2018 sino al 31 maggio 2018 - il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, restando, puramente, l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif dell'1 dicembre 2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA Sicilia intamessi con la prot. n. 10310 dat. 28 febbraio 2018 e delle ASP competenti per territorio come richiesti in precedenza ed in particolare i) relativi degli effetti di cui alle seguenti misurazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a) **Ordinanza** del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif del 20 luglio 2016 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianti di biostabilizzazione" (Gestore Catania Cittadini s.r.l.);
  - b) **Ordinanza** del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianti mobile di trattavagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successive biotecnologie di cura della frattura organica. Reitero con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2014" (Gestore Ecomobile Italia s.r.l.);
  - c) **Ordinanza** del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif del 4 agosto 2016 "Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento meccanico del trito vagliatore autorizzato in forza della ordinanze n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" (Gestore Catania Cittadini s.r.l.);
  - d) **Ordinanza** del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 31 agosto 2016 "Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati già autorizzato in forza della ordinanza n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" (Gestore Catania Cittadini s.r.l.);
  - e) **Ordinanza** del Presidente della Regione Siciliana n. 22/Rif del 30 settembre 2016 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitero con 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e ordinanza n. 14/Rif del 28 luglio 2016" (Gestore Trapani Servizi s.p.a.);
  - f) **Ordinanza** del Presidente della Regione Siciliana n. 25/Rif del 8 novembre 2016 "Piano di autorizzazione straordinaria in emergenza della compagnia di un impianto mobile per la

Ottobre 2017.

Attesto che il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Referto parziale n. 14/Rif comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Direttive 2008/98/CE (L. 2016/2017 e 150/Rif/2017) si riferisce alle norme di cui all'articolo 142 della legge 10 aprile 2017, n. 103.

- triturazione dei rifiuti urbani indifferenziati (ordine CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016" (Gestore: Ecoambiente Italia s.r.l.);*
- g) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 29/Rif del 21 dicembre 2014 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza n. 10/Rif/2016 e n. 21/Rif/2016 retegata con ordinanza n. 26/Rif/2016. Modifiche ed integrazioni alla ordinanza n. 19/Rif/2016" (Gestore: Colanum Costruzioni s.r.l.);
- h) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 29 settembre 2013 "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto di pretrattamento situato presso lo stabilimento località "Cava dei Madonari" - Ragusa" (Gestore ATO Ragusa Ambiente S.p.A.);
- 2) I Soggetti gestori Colanum Costruzioni s.r.l., Ecoambiente Italia s.r.l., TAP s.p.a., Trapani-Servizi s.p.a. dovranno immediatamente definire gli adempimenti necessari al rispetto del ricorso all'art. 19° del D.Lgs. n. 152/2006 nella considerazione che le rispettive Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif/2016, 18/Rif/2016 e 21/Rif/2016, 15/Rif/2016 e 25/Rif/2016, 17/Rif/2016 e 19/Rif/2016, 22/Rif/2016 non possono essere retegare oltre la data del 31/05/2018, più avanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0000765 del 11/01/2018.

### Articolo 2

*(Funziona operativo delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti – Rientro in Ordinario - rettifica parziale e con modifiche dell'O.P.R.S. n. 15/Rif/2017)*

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1, c. 91, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, per le autorizzazioni di cui in paragrafo, per il periodo dal 1° marzo 2018 sino al 31 maggio 2018, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali e del principio di leale collaborazione fra enti, fu retenuta parziale e con modifiche della speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana e gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif dell'1 dicembre 2017 al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, superare le inadempienze degli enti locali al fine dell'avvio delle strutture d'ambito e preservare i territori controllati da vari organizzativi e gestionali del sistema dei rifiuti che determinano crisi igienico-sanitarie;
- 2) Il commissario straordinario nominato nella SRR "Catanissetta Provincia Sud" cesse l'autorità di cui all'art. 6 del Decreto Presidenziale n. 524/2017 e il mandato di Legale rappresentante entro e non oltre il 31/05/2018. Ineradicabilmente, entro la predetta data il Commissario Straordinario dovrà provvedere agli adempimenti funzionali necessari alla ricostituzione degli organi in precedenza;
- 3) I commissari straordinari nominati nelle Società di Regolamentazione Rifiuti "Ragusa Provincia", "Paterno Area Metropolitana", "Paterno Provincia Est", "Paterno Provincia Ovest" e "Trapani Provincia Sud" proseguono le attività di cui all'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif dell'1 dicembre 2017 e cessano il mandato di Legale rappresentante della rispettiva Soc. entro e non oltre il 31 maggio 2018. Ineradicabilmente, entro la predetta data il Commissario Straordinario dovrà provvedere agli adempimenti funzionali necessari alla

*Ottobre n. 2017*

*Riportiamo, sotto questo fatto, le opinioni dei soggetti amministrativi della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti parziali: a) art. 101, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 16/Rif/2013 e 15/Rif/2017. Disponibili, se richiesto dalla DIREZIONE, come file.*

riconoscimento degli organi fatti decadere, i Commissari Straordinari nominati nelle SRR "Regione Provincia", "Palermo Area Metropolitana" e "Palermo Provincia Est" proseguono, ai sensi degli artt. 3, comma 1, art. 4 comma 2 e art. 17 comma 2 del Decreto Presidenziale n. 60/2017, a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al successivo art. 3 comma 1 nei modi e nei termini ivi previsti.

- 4) Il Commissario Straordinario della S.R.R. "Mazara Isola Eolie" che ha concluso il mandato deve provvedere tutti gli es. i per la cessazione dell'incarico entro il 15 marzo 2018.
- 5) Il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, previa attività istruttoria, dovrà, entro il 31 marzo 2018, provvedere all'avvio del procedimento di difida nei confronti:
  - a. di tutte le SRR che non hanno adempiuto ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 14 comma 1, lett. b) e c) della L.R. n. 9/2010;
  - b. degli Enti Locali che, per avendo avuto approvato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in forma singola o associata, il Piano di intervento ai sensi della Legge regionale n. 3/2013 o, comunque, tenesi riferito ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/15 del 2 febbraio 2017, non hanno ancora avviato le procedure di preso le UREGA territoriali.
- 6) L'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, previa attività istruttoria, dovrà, entro il 31 marzo 2018, provvedere all'avvio del procedimento di difida nei confronti degli Enti Locali che hanno violato gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n. 9/2010.
- 7) Agli es. i delle verifiche e difida di cui ai superiori comuni 6) (lettera a) e comma 7) si procederà con la nomina di Commissari Straordinari in conformità all'art. 14, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 9/2010. In relazione al comma 6 lettera b) si provvederà alla nomina di Commissari ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011.
- 8) I comitati straordinari nominati ex art. 14 della L.R. n. 9/2010, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza nonché delle attività previste dalla Legge regionale n. 9/2010, potranno rivolgersi - in deroga all'art. 7, comma 9 della legge regionale n. 9/2010 - alle professionalità del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito esistenti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di dette funzioni e, comunque, entro i limiti temporali del deposito in passaggio di detto personale nella SRR. Detto passaggio deve essere svolto nell'osservanza delle procedure di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 9) Per specifiche attività tecnicò-aziendalistiche, i comuni sui straordinari della SRR, ai fini dello svolgimento del loro mandato e in presenza di circostanze esigenze, possono stipulare convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni e con società a totale partecipazione pubblica al fine di utilizzo di personale dipendente avere comprovata esperienza e competenza, in applicazione al principio di facile collaborazione fra Enti.
- 10) I Comuni sui straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore affidatario del servizio, dovranno vigilare ed eventualmente in caso di violazione, segnalare all'Autorità competente il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
- 11) Al fine di monitorare, migliorare e potenziare il servizio di raccolta differenziata in ogni Comune, la elaborazione degli ARO potrà prevedere che il personale tecnico e amministrativo necessario all'funzionamento dei comuni eventualmente costituiti in ARO ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis della L.R. n. 9/2010 e salum. venga utilizzato dagli stessi Enti locali per i servizi di cui al presente comma. Tale personale inteso in carico alle SRR e può essere trasferito al Comune, tramite apposita pertinenza all'intesa, per attività connesse alla stessa SRR controllo e gestione servizio, definizione

Ottobre 2017

Riunione composta a questo fine di personale riferito nel territorio della Regione Siciliana nella sede di Palermo in qualità di gestore del servizio di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle sostanze idratate (D.R. del 12 dicembre 2017) e i relativi addendi, in base alla legge regionale 10 aprile 2017.

tarietà, sbarraggio ricevuta differenziata e servizi) per le finalità di cui all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii..

- .2) Gli oneri per il personale tecnico-amministrativo utilizzato per il funzionamento delle S.R.R. e per il personale utilizzato presso i comuni soci secondo quanto disciplinato al punto lettera comma, puramente o per l'intero orario contrattuale, vengono riconosciuti dal Comune alla S.R.R. e da questo al dipendente sulla base dell'effettivo utilizzo del punto dell'elenco locale e dovranno trovare copertura finanziaria nella quota di piano economico-finanziario del servizio di gestione integrata dei Rifiuti ai sensi del comma 2, lett. c) dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 9/2010.

### **Articolo 3**

#### *(Garanzia della continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti)*

- 1) I commissari straordinari delle S.R.R. "Reggio Provincia", "Palermo Area Metropolitana", "Palermo Provincia Est" nonché quelli nominati per i compiti e le funzioni di cui agli art. 1 comma 2 (SRR Messina Area Metropolitana); art. 14 comma 2 (SRR Agrigento Provincia Est), art. 15 comma 2 (SRR Agrigento Provincia Ovest) del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526/2017 - art. 1 comma 3 (SRR Enna Provincia) del D.P. n. 511/2018, devono garantire per il periodo necessario e, comunque, non oltre il termine di durata della presente Ordinanza (31 maggio 2018) di cui all'art. 2 comma 1, la continuità del servizio di gestione integrata nei comuni afferenti la S.R.R. In deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010 e secondo i termini e le modalità disciplinate nel relativo decreto di nomina del Presidente della Regione Siciliana, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nell'intero territorio regionale ed evitare il deteriorarsi di crisi igienico-sanitario;
- 2) Il commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi delle strutture degli organi in atto esistenti ovvero delle risorse umane, strumentali e del legale rappresentante delle società e consorzi d'ambito esistenti, sino al loro definitivo passaggio nelle S.R.R. Ove, in fase di attuazione della presente ordinanza, fosse inesistente o insufficiente la struttura tecnico-amministrativa delle società e consorzi d'ambito esistenti, il Commissario Straordinario potrà attivare le procedure di cui al precedente articolo 2, comma 9;
- 3) Il commissario straordinario, al fine di garantire la continuità del servizio, avrà presso l'intesa struttura organizzativa delle società e consorzi d'ambito che dovrà essere mantenuta inalterata sia per le due istituzioni, per i mezzi, le attrezzature, ecc. nonché per il personale e l'organizzazione tecnica amministrativa al fine di evitare vuoti organizzativi e gestionali accennando al contemporaneo possibili interruzioni di pubblico servizio;
- 4) Nel territorio d'ambito in cui sono cessati i commissari nominati o cesseranno nei tempi e nei modi sopra previsti, in deroga alle modalità e procedure di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 7/2011 ed ai termini di difida, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvederà alla nomina di Commissari ad Acta, in caso di necessità ed urgenza, a fine di consentire l'adempimento di quanto disposto con la presente Ordinanza;
- 5) Al fine di evitare interruzione del pubblico servizio di gestione integrata dei rifiuti, delle attività connesse alla gestione comunisariale, nonché a quelli di funzionamento tecnico-amministrativo delle S.R.R., per gli interventi sostanziali o regionali finalizzati al recupero delle somme dovute dai Comuni per le citate attività i Commissari Straordinari sono onorati di trasmettere al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro il 15 marzo 2018, un prospetto della situazione debitaria distinta per singolo Ente Sociale nei confronti sia della S.R.R. sia della Società d'Autribu in Liquidazione - Gestione Commissariata.

Onorabile d. S. Signaturi

Riavviso confermato il 11.01.2018, di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, con la quale fu redatto il protocollo del voto dei Consiglieri Rifiuti, dell'ordine pubblico ex art. 297 comma 4 del D.Lgs. 143/2008 delle Omnicure Policy di 1 dicembre 2017 e 25/12/2017 1 dicembre 2017.

- 6) Sulla base del principio di cui al comma precedente, si procederà, anche in deroga ai tecnichi e alle procedure di disciplina comuni degli Enti locali inadempienti alla norma di Commissari art. Acciai nonché dell'art. 6 della Legge Regionale n.7/2011.
- 7) Gli effetti dei decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 e n. 511 del 16 gennaio 2015 sono riferiti sino al successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana; ciò nei limiti dei termini di efficità dei comminuziamenti previsti nel presente provvedimento.


#### **Appendice 4**

*(Misure urgenti e straordinarie per incremento delle percentuali differenziata nel territorio della Regione Siciliana)*

- 1) Al fine di attivare misure tutele all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata ed escludere le attività di controllo finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e gli obiettivi determinati nei contratti o risultato di affidamento del servizio con i gestori, i Comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/2011 e valutare la possibilità di assegnare in via prioritario il Corpo di Polizia Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziata dei fenomeni di abbondanza dei rifiuti, avvalendosi ulteriori collaborazione di Ispettori ambientali concordi idoneamente formati.
- 2) I Comuni dovranno trasmettere entro il 31.03.2018 al Dipartimento Regionale dell'Ambiente e dei Rifiuti le seguenti informazioni relative al:
  - a. lo stato di attuazione del piano A.R.O o altre modalità previste per la gestione del servizio rifiuti;
  - b. il gestore del servizio e le modalità di affidamento e di gestione del servizio per ogni zona (posta a porta, raccolta di prossimità, cassonetti, ecc.);
  - c. le convenzioni stipulate con i consorzi di filiera, i consorzi mobilità, quelli flessibili e quelli effettivamente integrati dai vari Consorzi di filiera del CONAI e/o da terzi;
  - d. l'elenco delle piattaforme convenzionate per il ritrovamento dei materiali riciclabili e così del comunitario dei singoli materiali;
  - e. i controlli svolti sul servizio e le penali applicate;
  - f. Piano economico-finanziario della TARI degli anni 2015/2016/2017 e il grado di riscossione degli ultimi cinque anni della Tari/Tarsu, specificando le percentuali per le utenze domestiche e non domestiche.
- 3) I Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta differenziata e conseguono bassi percentuali (% <D), inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il 31 marzo 2018 a valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUF, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio via via, nella ricerca della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dislocando i cassonetti stradali e istituendo centri comunali di raccolta;
- 4) Tutti i Comuni, dovranno avviare entro il 31 marzo 2018 specifici interventi riguardanti l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti (evidentemente intercettabili ed escluso):
  - \* raccolta della frizione organica e degli imballaggi in cartoncino presso i mercati all'ingrosso, mercati settimanali e presso tutte le utenze non domestiche;
  - \* raccolta degli sfalci di piantatura del verde pubblico e privato, con individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata; controlli della Polizia Municipale e divieto esplicito di smaltirsi

Giornata n. 22/03/2018

Riunione seggiunzione e approvazione di legge sulle norme del regolamento regionale sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Relatore parola ex art. 187 punto 4 del D.Lgs 152/2006 delle Giurisdizioni territoriali di cui ai 2017 e 2018 del 1 dicembre 2017.



- in discarica con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico;
- \* incialza dedicata per i rifiuti biogambovi e pericolosi, con particolare attenzione allo smacco del legno con divieto di conferimento in discarica e con controlli a campione anche in fase di conferimento diverso da parte del cittadino al servizio pubblico.

#### **Articolo 5 (Urtori disponibili)**

- 1) Le Società e i consorzi d'ambito posti in liquidazione, titolari di autorizzazioni di impianti non più in esercizio per i quali sono previste per legge somme in accantonamento (recuperi ambientali, polizze, gestioni post-operative, ecc.), dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riempiongivo delle risorse economiche previste nei relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e quale la garanzia degli adempimenti di legge.
- 2) I Comuni già titolari di gestione di impianti non più in esercizio avendo l'obbligo di accantonare somme durante il periodo di gestione operativa (recuperi ambientali, polizze, gestioni post-operative, ecc.) dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riempiongivo delle risorse economiche previste dai relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e accantonante durante il percorso il rispettiva gestione la garanzia degli adempimenti di legge.

#### **Articolo 6 (Altri adempimenti strutturali)**

- 1) Considerata la gravità della crisi impiantistica, al fine di conseguire lo finalità della presente ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'ARPA Sicilia, le ASP, i liberi Consorzi dei Comuni e le Città metropolitane e tutti gli altri organi ed uffici preposti, e dopo pratica e valutazione nulliusa disporrà pratica alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche relative ai impianti di trattamento (raccolta, raccolto e bloccaggio) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frzione differenziata ed organico in particolate.
- 2) L'ARPA Sicilia, le ASP, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali assicureranno il supporto per le attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati sui rifiuti e per l'assistenza specialistica per la definizione di scenari e azioni operative finalizzate alla più efficace attuazione della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

- I. comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:
  - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - al Presidente dell'ANAC - Autorità Nazionale Antitrust;
  - al Ministro della Salute;
  - al Ministro delle Attività produttive;
  - al Ministro dell'Economia;

Dattiloscritto. Zingales

*Ricevuta di deposito al Consiglio dei Ministri per la gestione dei rifiuti nell'ambito della Regione Siciliana nel giorno 11 dicembre 2017. Con il voto della presidente del Consiglio dei Ministri, il 12 dicembre 2017. Per il Consiglio dei Ministri. D.Lgs. 112/2008 della Giunta del 10/07/2008 (G.R. n. 139 del 12/07/2008).*

- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessore Regionale delle Autonomie locali;
- all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutta la Sicilia;
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana, con oggetto di trasferirle ai Comuni all'interno del rispettivo Ambito Territoriale;
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo Ambito Territoriale;
- alle S.R.L., avviate nel territorio della Regione Siciliana;
- alle CCIAA del territorio regionale;
- ai Gestori IPPC Sicilia Trasporti s.r.l., Catunzaro Costruzioni s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2; ATO RAGUSA Ambiente S.p.A., RAP S.p.A., ATO PA6 Alta Marea Ambiente S.p.A.; SOGEIR S.p.A.; Ecocombinante Italia S.p.A., OikosipA;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legge.

#### RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di verifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario o al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**Il Presidente  
MUSUMECI**

Quintino il 20 luglio 2018

Riconto funzionario di qualificazione di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle forme del cibo e in ordinanza della qualsiasi dal circolo  
Allegato dei riferimenti precedenti ai n. 191 norme + del D.Lgs. 152/2000 delle Direttive 1999/31/CE e 1999/32/CE del 16 dicembre 2001 e 16 dicembre 2002.  
Designazione per l'avvertenza della Regione Sicilia.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Ordinanza n. 3/Rif dell'8 marzo 2018*

*Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni alla Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.*

*Il Presidente della Regione*

Vista l'Ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018 "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate.

Considerato che su parte del territorio regionale si è venuta a creare una situazione di grave criticità con pesanti ricadute sull'igiene e la salute pubblica a causa della riduzione e/o sospensione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati presso alcuni impianti di trattamento finale del rifiuto per le motivazioni indicate nelle note pervenute da parte dei gestori che di seguito si riportano;

Vista la nota prott. n. 168 del 2 marzo 2018 e 193 del 3 marzo 2018 della Società Catanzaro Costruzioni srl con la quale il gestore dell'impianto di Siculiana chiede, alla fine del parere Arpa n. 10310 del 28 febbraio 2018 urgenti chiarimenti sui criteri di abbattimento dell'IRDP da adottare per l'alimentamento dei rifiuti e dei tempi di maturazione annunciando che dalla data del 06 marzo 2018 avrebbe interrotto il servizio di smaltimento dei rifiuti svolto in favore dei Comuni;

Vista la prot. n. 8851 del 2 marzo 2018 della Società Sicula Trasporti srl chiede urgenti chiarimenti sull'ammissibilità in discarica della frazione organica biostabiliizzata comunicando altresì che a decorrere dall'08 marzo 2018 avrebbe ridotto i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti dai Comuni presso l'impianto;

Vista la nota dell'Arpa prot. n. 11099 del 2 marzo 2018 con la quale, in riscontro alla nota della Società Catanzaro Costruzioni srl, precisa tra l'altro che è prerogativa dell'Autorità Competente individuare il criterio di cui alla lettera g) della tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010 e stabilire l'entità della riduzione dell'IRDP "prima del conferimento in discarica in funzione del verificarsi di condizioni particolari di non completa attuazione di quanto indicato nei Piani Regionali riguardo agli obiettivi di

*Ordinanza n. 3/Rif/2018*

*Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrato dall'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.*

*raccolta differenziata e alla dotazione di infrastrutture di trattamento finalizzate a garantire il pretrattamento adeguato dei rifiuti urbani da smaltire in discarica";*

Viste le segnalazioni di diversi comuni dell'isola che hanno lamentato la grave situazione igienico sanitaria a seguito della chiusura della discarica di Siculiana (tra le altre la nota del Comune di Mazara del vallo n. 19292 del 7 marzo 2018);

Vista la nota della SRR Agrigento Provincia Est che al pari di tanti altri comuni ha rilevato la situazione altamente critica ed emergenziale per la sospensione dei conferimenti della società Catanzaro emergenziale e la grave situazione igienico sanitaria determinatisi per quanto sopra;

Considerato che:

- i disservizi supra indicati si sono verificati successivamente alla emissione dell'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018, reitera di precedenti Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In quale non ha potuto provvedere deroghe al valore dell'IRDP in quanto che l'ARPA con il parere prot. n. 10310 del 28 febbraio 2018 ha esplicitamente indicato il rispetto del valore di IRDP non superiore a 1000 mgO2Kg<sup>-1</sup>SWh<sup>-1</sup> pur facendo salvo "le prescrizioni dettate nel contesto dei precedenti pareri rilasciati o ulteriori indicazioni da parte dell'Autorità competente";
- l'ordinanza n. 2/Rif/2018 reiterata con tali prescrizioni ha dato luogo al comportamento sopra evidenziato da parte di alcuni gestori di impianti per il trattamento finale dei rifiuti non differenziati;
- la causa scatenante della situazione emergenziale è dovuta alle notevoli quantità di rifiuto indifferenziato che i Comuni conferiscono in discarica cursato a suo volto della omessa o inefficiente raccolta differenziata;
- nonostante i Comuni siano stati diffidati e lo ultimo con l'Ordinanza n. 2/Rif/2018 sono state previste misure urgenti e straordinarie per l'incremento della Raccolta Differenziata nel territorio della Regione Siciliana ma che comunque risulta necessario un limitato periodo transitorio necessario all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata;

Atteso che tali provvedimenti di urgenza necessari per superare l'attuale fase critica emergenziale dovranno comunque essere eccezionali, straordinarie e limitate nel tempo necessario affinché i Comuni del territorio regionale si adeguino alle norme in materia di Raccolta Differenziata riducendo quindi i quantitativi dei rifiuti non differenziati oggi conferiti in discarica;

Vista la problematica insorta relativa ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, nonché le incertezze del quadro normativo, come risultano dalla Circolare MATTM - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento - prot. n. 0017669 del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del MATT del 03 agosto 2015" e dalla nota ISPRA avente ad oggetto: "Nota su circolare della Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 0017669 del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del MATT del 03 agosto 2015)"

Ritenuto necessario istituire a tal uopo apposito tavolo tecnico permanente con ARPA Sicilia, ASP, Assessore Regionale della Salute-Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessore Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente coordinato dal Dirigente del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Visti:

- il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) quando si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il

*Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emanare, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenze per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, conseguente, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";*


- il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che " (...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di visibile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disfida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
- il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenze (...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 1° dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al cui art. 3 prevede esplicite misure straordinarie relative al trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati;

Ritenuta imprescindibile ed intoppiabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che consente l'allungazione in deroga, alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi o necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Considerato altresì, che risulta necessario che i Comuni adottino le azioni specificate all'art. 6 dell'Ordinanza n. 02/Rif/2018 atto ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata e che a tal fine devono assumere impegno formale presentando un dettagliato cronoprogramma alla competente SRR di appartenenza e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Considerato che:

- è essenziale procedere alla parziale integrazione dell'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 prevedendo le modalità per la gestione del rifiuto indifferenziato;
- l'attuale stato del ciclo integrato dei rifiuti è tale che occorre assumere ogni consentita azione nei confronti dei soggetti responsabili della gestione integrata dei rifiuti e in particolare per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di abbattere il conferimento degli stessi presso i siti di discarica attualmente in esercizio;
- sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di deficit nell'impiantistica regionale, tra l'altro manifestata al Governo nazionale, sfociata in una grave carenza di capacità di abbancamento in discarica indotta sostanzialmente dal basso livello di raccolta differenziata nei Comuni della Regione;



- la Regione Siciliana nell'ambito dell'attività di programmazione si pone l'obiettivo di migliorare la dotazione inpiantistica a supporto dei processi di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti prima dell'abbucamento in discarica;
- al fine di conseguire le finalità della prescritta ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti darà priorità alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi ed modifiche relative a impianti di pretrattamento (ritrovaginatura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frzione differenziata ed organica;
- i servizi di raccolta dovranno altresì tendere agli obiettivi di riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;
- dovrà conseguirsi progressiva riduzione dei quantitativi pro-capite annui per abitante dei rifiuti urbani biodegradabili (RUI) da conferire in discarica;
- le specifiche circostanze che di fatto caratterizzano la gestione dei rifiuti nell'attuale contesto emergenziale regionale con particolare riguardo alla composizione merceologica del rifiuto indifferenziato, alla bassa percentuale di raccolta differenziata raggiunta, alla carente dotazione di infrastrutture di trattamento e alla non completa attuazione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/2003;
- al fine di fronteggiare la situazione emergenziale sono state avviate le procedure tecnicoadministrative per l'avvio dei rifiuti fuori dal territorio regionale.

**Visti:**

- la nota prot. n. 8704 dell'1 marzo 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto ad ARPA Sicilia e all'ASP Provinciale di Palermo l'autorizzazione dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter emettere un provvedimento ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana in merito alla materia dell'Ordinanza n. 17/Rif del 2 agosto 2016 e 20/Rif del 31 agosto 2016;
- il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato da ARPA Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 0012009 dell'8 marzo 2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni incerte i singoli impianti;
- il precedente parere favorevole trasmesso dalla ASP di Palermo con nota prot. n. 539 del 26 febbraio 2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la nota trasmessa dalla ASP di Palermo prot. n. 620 dell'8 marzo 2018 con la quale comunica di aver richiesto ulteriore documentazione in merito al procedimento di cui alla nota prot. n. 8704 dell'1 marzo 2018;
- la nota prot. n. 9821 dell'8 marzo 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso lo schema di Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto: "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni alla Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018" richiedendo contestualmente il rilascio di apposito parere o/o posizione di competenza per consentire al Presidente della Regione Siciliana l'emissione di una nuova Ordinanza presidenziale riguardante l'attività straordinaria per la gestione integrata del rifiuto indifferenziato;
- il parere favorevole rilasciato da ARPA Sicilia, assunto al ns. prot. n. 9823 dell'8 marzo 2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;

Ottobre 2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazioni all'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.

Considerato che allo stato attuale non si può provvedere altrimenti alle attuali situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**


(*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale – reitera parziale dell'O.P.R.S. n. 14/Rif/2017 - Integrazione*)

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa - per il periodo dall'**8 marzo 2018 sino al 31 maggio 2018** - il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando le Ordinanze n. 17/Rif del 2 agosto 2016 e 20/Rif del 31 agosto 2016 contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif dell'1 dicembre 2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'AEPAS trasmesso con nota prot. n. 12003 dell'8 marzo 2018 e dell'ASP competente come sopra richiamati in precedenza ed in particolare li reitera degli effetti di cui alle seguenti ordinanze che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 2 agosto 2016 "Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la trattovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'AIA di maturazione dell'impianto TMB della piattaforma di Bettolambo. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (*soggetto gestore RAP S.p.A.*).
  - Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 31 agosto 2016 "Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la trattovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'impianto TMB della piattaforma di Bettolambo. Integrazione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 1 Agosto 2016" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (*soggetto gestore RAP S.p.A.*)
- 2) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decretare dal dilaçao del parere, qualora favorevole, da parte dell'ASP competente a seguito dell'ulteriore documentazione richiesta dalla stessa con nota n. 620 dell'8 marzo 2018 e che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con effetto di notifica anche ai fini della decorrenza dell'efficacia.

#### **Articolo 2**

(*Attività straordinaria per la gestione del rifiuto indifferenziato - C.E.R. 19.05.01 - Altre disposizioni*)

1. I gestori degli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio regionale devono attivare tutte le azioni necessarie per limitare il conferimento in discarica della c.d. frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati e inoltre dovranno attivare progetti di stabilizzazione/neutrizione dei rifiuti al fine di renderli idonei al conferimento in discarica.



2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2010, dovrà disciplinare le modalità e i termini di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati dai Comuni secondo i principi di autosufficienza, prossimità e di riduzione della movimentazione dei rifiuti.
3. I rifiuti urbani indifferenziati (cosiddetti RIUR), prima di essere avviati allo smaltimento, devono essere sottoposti a trattamento negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili). Pertanto i gestori degli impianti di smaltimento in esercizio nel territorio regionale, anche con riferimento agli impianti previsti nella presente ordinanza, potranno -ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del DM 27 settembre 2010 (*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*) - destinate in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabiliizzazione con il codice CLC 190501, per un tempo non meno di 15 giorni. I processi di biosabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto delle menzionate lettere a) dell'asterisco della tabella 5, nonché delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea, ed in particolare della direttiva 2008/98/UE e del parere motivato prot. 9026 del 18/6/2012 della Commissione inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021. Salvo quanto di seguito precisato, tale requisito è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 50%. Ove necessario, al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente nel rispetto della citata direttiva 2008/98/UE, l'autorità competente, su proposta dell'ARPA, detta prescrizioni di maggior coda.
4. Ove il trattamento di biostabiliizzazione non consegna la riduzione dell'IRDP almeno del 50%, dovrà comunque essere rispettato il valore di IRDP previsto fuori g) dell'asterisco della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del citato DM 27 settembre 2010.
5. Le attività sulle a verificare il raggiungimento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 anche svolte in regime di autocontrollo dal soggetto gestore, dovranno essere condotte mediante la predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo concordato con l'ARPA atto a verificare le condizioni operative dell'impianto, in conformità al protocollo di monitoraggio allegato al verbale del 27 aprile 2017 del tavolo tecnico tra Regione, ARPA e gestori degli impianti e sue eventuali modificazioni approvate con le medesime modalità di adozione. In tali particolari l'autorità competente, sentita l'ARPA, potrà dare prescrizioni diverse al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente. In ogni caso, il gestore dovrà produrre l'omologa del rifiuto biostabiliizzato con periodicità non superiore al trimestre.
6. Il dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà costituire un ufficio tecnico permanente con ARPA Sicilia, ASP, Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente per affrontare le criticità di cui alla presente Ordinanza che si riunirà con la cadenza necessaria e sarà coordinato dal Dirigente Generale del medesimo Dipartimento.
7. I Comuni devono altresì inviare, entro il 31 marzo 2018, un cronoprogramma delle azioni dettagliatamente specificate all'art. 4 dell'Ordinanza n. 02/Rif/2018 atte ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata e che a tal fine devono assumere impegno formale presentando un dettagliato cronoprogramma dettagliato alla competente SRR di appartenenza e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
8. Al fine di abbattere i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica dai Comuni e consentire all'attuale impiantistica un processo di trattamento che possa conseguire elevati valori dell'abbattimento dell'attività biologica del rifiuto da abbattere e in particolare il valore di IRDP inferiore a  $1.000 \text{ mgO}_2\text{Kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$ , tutti i Comuni del territorio regionale dovranno attuare le misure di cui all'art. 4 dell'O.P.R.S. n. 2/Rif/2018 e dovranno raggiungere, entro il 31 maggio 2018, un valore di

raccolto differenziato pari ad almeno il 35%; il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà provvedere a contingentare il RUR da conferire in discarica nella misura massima del 70% del quantitativo totale prodotto nel periodo di riferimento.

### **Articolo 3**

*(Attività straordinaria per la gestione del rifiuto indifferenziato - C.E.R. 19/05 (f) - Altre disposizioni)*

- Le disposizioni di cui all'articolo precedente trovano applicazione anche con riferimento agli impianti di biostabilizzazione, dai quali si ottengono rifiuti biostabilizzati, tuttavia individuati, nei relativi provvedimenti, in condizioni ordinarie con il CER 19/05 03.
- il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà dare priorità e celerità alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche relative a impianti di pretrattamento (tritovagliaura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frazione differenziata ed organica.
- I Comuni, in forma singola o associata e le SRR oltre a garantire quanto previsto all'art. 2 comma 8 dovranno assicurare la progressiva riduzione dei quantitativi pro-capite annui per abitante dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da conferire in discarica.
- Al fine di dare piena attenzione alle misure di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 02/rl del 28 febbraio 2018 gli Enti di cui al precedente punto debbono poter in essere quanto necessario affinché sia assicurata nell'immediatazza la raccolta differenziata con separazione secco/umido.

### **DISPONE**

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Presidente dell'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministro dell'Economia;
- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessore Regionale delle Autonomie locali;
- all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province;
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana, con onere di notificando ai Comuni afferenti al rispettivo Ambito Territoriale;
- alle Società e Consorzi d'ambito;
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
- ai Comuni del territorio regionale;
- alle CCTAA del territorio regionale;

Orléans n. 3/3/2018

Ritorna ragionevole e giuridicamente di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nello stato di riferimento della gestione dei circa  
mille impianti dei rifiuti. Integrativa all'Ordinanza n. 02/rl del 28 febbraio 2018.

- ai Gestori IPPC Sicilia Trasporti s.r.l., Catanzaro Costruzioni s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente Cl.2; ATO RAGUSA Ambiente S.p.A.; RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A.; SOGEIR S.p.A.; Ecomambiente Italia S.p.A.; Oikos SpA;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.


La pubblicazione sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

#### RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 243/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Il Presidente  
**MUSUMECI**



---

Ordinanza n. 3/09/2018

Riogramma o qualsiasi forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle forme del rientro in ordinanza della gestione dei rifiuti integrati dei rifiuti. Isograzia: 28/02/2018.